Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Sabato, 13 settembre 1930 - Anno VIII** — **Numero 215**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la 2ª Mostra regionale d'arte in Napoli.

Con decreto 17 agosto 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 30 detto al registro n. 8 Finanze, foglio n. 157, il Sindacato regionale fascista di belle arti di Napoli è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la 2ª Mostra regionale d'arte che avrà luogo in Napoli dal settembre al novembre 1930-VIII.

(5171)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1573.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1192.

Approvazione della liquidazione del contributo suppletivo dovuto dal comune di Campomorone per il periodo 1° luglio 1929-31 dicembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 10 febbraio 1929 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Campomorone fu affidata al Consiglio regionale scolastico della Liguria a decorrere dal 1° luglio 1929;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto l'elenco dei posti d'insegnante di scuole classificate e non classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° luglio 1929 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Campomorone, della provincia di Genova, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istru-

zione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1929-31 dicembre 1933, nella somma di L. 12.000 indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 157. — FERZI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera b, *del T. U. delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il periodo 1° luglio 1929-31 dicembre 1933.*

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Totale
	PROVINCIA DI GENOVA.			
1	Campomorone	15	800	12,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1574.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1195.

Approvazione della liquidazione del contributo suppletivo dovuto dal comune di Campomorone per il periodo 1° luglio 1929-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 10 febbraio 1929 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Campomorone fu affidata al Consiglio regionale scolastico della Liguria a decorrere dal 1° luglio 1929;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722;

Veduto l'elenco dei posti d'insegnante di scuole classificate legalmente istituiti ed esistenti al 1° luglio 1929 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Campomorone, della provincia di Genova, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1929-31 marzo 1930, nell'annua somma di L. 6000 risultante dall'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 160. — FERZI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1929-31 marzo 1930.

Num. d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	PROVINCIA DI GENOVA.			
1	Campomorone.	15	400	6,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1575.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1196.

Rettifica del contributo suppletivo liquidato a carico del comune di Comitini per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1926, n. 2445, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai Comuni della Sicilia, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applica-

zione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto che a carico del comune di Comitini, della provincia di Agrigento, fu liquidato un contributo annuo di L. 2800;

Considerato che nel Comune predetto esistevano al 1° aprile 1925 otto posti d'insegnante di scuole classificate legalmente istituiti, come risulta da un nuovo elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Palermo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Comitini, della provincia di Agrigento, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n, 1722, è elevato ad annue L. 3200 per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930;

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 18 novembre 1926, n. 2445, è rettificato, nella parte relativa al predetto Comune, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 161. — FERZI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il quinquennio* 1° *aprile* 1925-31 *marzo* 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. decreto 18-11-1926, n. 2445			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			Per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale		Per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
	Provincia di AGRIGENTO.						
1	Comitini	7	400	2.800	8	400	3.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1576.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1193.

Modifica del R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2746, nei riguardi dei contributi suppletivi liquidati a carico dei comuni di Chiaravalle, Falconara Marittima, Montesicuro e Paterno d'Ancona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2746, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai Comuni delle Marche per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722;

Veduto che a carico dei comuni di Chiaravalle, Falconara Marittima, Montesicuro e Paterno d'Ancona furono rispettivamente liquidati i contributi annui di L. 8400, lire 10.400, L. 1200 e L. 1600;

Veduto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 882, per effetto del quale il comune di Falconara Marittima, ad eccezione del territorio situato a sinistra del fiume Esino, che venne aggregato al comune di Chiaravalle, nonchè i comuni di Montesicuro e Paterno d'Ancona furono aggregati al comune di Ancona;

Considerato che nella zona di territorio del comune di Falconara Marittima aggregata a Chiaravalle, e precisamente nella frazione Poiole, funzionava al 1° aprile 1925, e funziona tuttora, una scuola classificata legalmente istituita;

Veduto che, a decorrere dal 1° settembre 1928, gl'insegnanti elementari dei Comuni soppressi per effetto della citata variazione territoriale, ad eccezione di quello preposto alla scuola della frazione Poiole, aggregata a Chiaravalle, passarono alla diretta dipendenza del comune di Ancona;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi annui di L. 10.400, L. 1200 e L. 1600, rispettivamente liquidati a carico dei cessati comuni di Falconara Marittima, Montesicuro e Paterno di Ancona, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722, sono annullati a decorrere dal 1° settembre 1928, ed il contributo di annue L. 8400, liquidato a carico del comune di Chiaravalle in dipendenza della medesima disposizione legislativa, è elevato ad annue L. 8800 per il periodo 1° settembre 1928-31 marzo 1930.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2746, è rettificato, nella parte relativa ai Comuni predetti, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 158. — FERZI.

Elenco delle somme che i Comuni sottoindicati dovevano annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 1° *settembre* 1928-31 *marzo* 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. D. 13-10-1927, n. 2746			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione per il periodo 1°-9-1928-31-3-1930		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale		per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	Provincia di ANCONA.						
1	Chiaravalle.....	21	400	8.400	22	400	8.800
2	Falconara Marittima.......	26	»	10.400	—	»	—
3	Montesicuro....	3	»	1.200	—	»	—
4	Paterno d'Ancona..........	4	»	1.600	—	»	—
	Totali....	54		21.600	22		8.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. — *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1577.**

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. **1194.**

Rettifica del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 430, nei riguardi dei contributi suppletivi liquidati a carico dei comuni di Chiaravalle, Falconara Marittima, Montesicuro e Paterno d'Ancona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 430, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai Comuni delle Marche, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto che a carico dei comuni di Chiaravalle, Falconara Marittima, Montesicuro e Paterno d'Ancona furono rispettivamente liquidati i contributi annui di L. 16.800, L. 18.400, L. 2400 e L. 3200;

Veduto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 882, per effetto del quale il comune di Falconara Marittima, ad eccezione del territorio situato a sinistra del fiume Esino, che venne aggregato al comune di Chiaravalle, nonchè i comuni di Montesicuro e Paterno d'Ancona furono aggregati al comune di Ancona;

Considerato che nella zona di territorio del comune di Falconara Marittima aggregata a Chiaravalle, e precisamente nella frazione Poiole, funzionava al 1° gennaio 1924, e funziona tuttora, una scuola elementare legalmente istituita;

Veduto che, a decorrere dal 1° settembre 1928, gl'insegnanti elementari dei Comuni soppressi per effetto della citata variazione territoriale, ad eccezione di quello preposto alla scuola della frazione Poiole, aggregata a Chiaravalle, passarono alla diretta dipendenza del comune di Ancona;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi annui di L. 18.400, L. 2400, e L. 3200, rispettivamente liquidati a carico dei cessati comuni di Falconara Marittima, Montesicuro e Paterno d'Ancona, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, sono annullati a decorrere dal 1° settembre 1928, ed il contributo di annue L. 16.800, liquidato a carico del comune di Chiaravalle in dipendenza della medesima disposizione legislativa, è elevato ad annue L. 17.600 per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1928.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 14 gennaio 1926, n. 430, è rettificato, nella parte relativa ai Comuni predetti, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 159. — FERZI.

Elenco delle somme che i Comuni sottoindicati dovevano annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 1° *settembre*-31 *dicembre* 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. D. 14 gennaio 1926, n. 430			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1928		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale		per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
	Provincia di ANCONA.						
1	Chiaravalle...	21	800	16.800	22	800	17.600
2	Falconara Marittima.....	23	»	18.400	—	»	—
3	Montesicuro..	3	»	2.400	—	»	—
4	Paterno d'Ancona.........	4	»	3.200	—	»	—
	Totali....	51		40.800	22		17.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. — *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1578.**

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. **1197.**

Approvazione della liquidazione dei contributi dovuti dai Comuni della provincia di Campobasso per il quinquennio 1° aprile 1930-31 marzo 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto l'elenco dei posti d'insegnante di scuole classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° aprile 1930 nei Comuni della provincia di Campobasso: elenco compilato da quel Regio provveditore agli studi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune della provincia di Campobasso deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *c*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° aprile 1930-31 marzo 1935, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 162. — FERZI.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° aprile 1930-31 marzo 1935, in esecuzione dell'art. 55, lettera c, del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
1	Acquaviva Collecroce	3	400	1.200
2	Agnone	26	»	10.400
3	Bagnoli del Trigno	9	»	3.600
4	Baranello	8	»	3.200
5	Bojano	20	»	8.000
6	Bonefro	12	»	4.800
7	Busso	3	»	1.200
8	Campochiaro	5	»	2.000
9	Campodipietra	5	»	2.000
10	Campolieto	4	»	1.600
11	Campomarino	5	»	2.000
12	Cantalupo nel Sannio	8	»	3.200
13	Capracotta	8	»	3.200
14	Capriati a Volturno	3	»	1.200
15	Carovilli	8	»	3.200
16	Carpinone	6	»	2.400
17	Casacalenda	13	»	5.200
18	Casalciprano	2	»	800
19	Castelbottaccio	4	»	1.600
20	Castel del Giudice	3	»	1.200
21	Castellino del Biferno	4	»	1.600
22	Castelmauro	7	»	2.800
23	Castelpetroso	6	»	2.400
24	Castelpizzuto	2	»	800
25	Castel S. Vincenzo	5	»	2.000
26	Castropignano	6	»	2.400
27	Cercemaggiore	9	»	3.600
28	Cercepiccola	3	»	1.200
29	Cerro al Volturno	6	»	2.400
30	Ciorlano	2	»	800
31	Civita Campomarano	4	»	1.600
32	Civitanova del Sannio	5	»	2.000
33	Colletorto	8	»	3.200
34	Colli a Volturno	9	»	3.600
35	Duronia	4	»	1.600
36	Filignano	4	»	1.600
37	Fontegreca	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
38	Forlì del Sannio	6	400	2.400
39	Fornelli	3	»	1.200
40	Fossalto	7	»	2.800
41	Frosolone	9	»	3.600
42	Gallo	5	»	2.000
43	Gambatesa	7	»	2.800
44	Gildone	5	»	2.000
45	Guardialfiera	4	»	1.600
46	Guardiaregia	5	»	2.000
47	Guglionesi	13	»	5.200
48	Isernia	39	»	15.600
49	Jelsi	5	»	2.000
50	Larino	14	»	5.600
51	Letino	2	»	800
52	Limosano	5	»	2.000
53	Lucito	4	»	1.600
54	Lupara	3	»	1.200
55	Macchiagodena	6	»	2.400
56	Mafalda	4	»	1.600
57	Matrice	4	»	1.600
58	Molise	2	»	800
59	Monacilioni	4	»	1.600
60	Montagano	7	»	2.800
61	Montaquila	3	»	1.200
62	Montecilfone	7	»	2.800
63	Montefalcone nel Sannio	6	»	2.400
64	Montelongo	4	»	1.600
65	Montemitro	2	»	800
66	Montenero di Bisaccia	10	»	4.000
67	Montenero Val Cocchiara	4	»	1.600
68	Monteroduni	7	»	2.800
69	Montorio nei Frentani	6	»	2.400
70	Morrone del Sannio	5	»	2.000
71	Palata	7	»	2.800
72	Pescolanciano	7	»	2.800
73	Pescopennataro	3	»	1.200
74	Petacciato	5	»	2.000
75	Petrella Tifernina	5	»	2.000
76	Pietrabbondante	7	»	2.800
77	Pietracatella	6	»	2.400
78	Pietracupa	4	»	1.600
79	Poggio Sannita	4	»	1.600
80	Portocannone	6	»	2.400
81	Prata Sannita	2	»	800
82	Pratella	2	»	800
83	Provvidenti	2	400	800
84	Riccia	14	»	5.600
85	Rionero Sannitico	2	»	800
86	Ripabottoni	7	»	2.800
87	Ripalimosano	5	»	2.000
88	Roccamandolfi	5	»	2.000
89	Roccasicura	3	»	1.200
90	Roccavivara	3	»	1.200
91	Rotello	6	»	2.400
92	Salcito	5	»	2.000
93	San Biase	2	»	800
94	San Felice del Littorio	3	»	1.200
95	San Giovanni in Galdo	4	»	1.600
96	San Giuliano del Sannio	4	»	1.600
97	San Giuliano di Puglia	4	»	1.600
98	San Martino in Pensilis	11	»	4.400
99	San Massimo	4	»	1.600
100	San Pietro Avellana	8	»	3.200
101	San Polomatese	2	»	800
102	Santa Croce di Magliano	10	»	4.000
103	Sant'Angelo del Pesco	3	»	1.200
104	Sant'Angelo in Grotte	4	»	1.600
105	Sant'Elena Sannita	4	»	1.600
106	Sant'Elia a Pianisi	12	»	4.800
107	Sepino	8	»	3.200
108	Sessano	4	»	1.600
109	Spinete	4	»	1.600
110	Tavenna	2	»	800
111	Termoli	15	»	6.000
112	Torella del Sannio	3	»	1.200
113	Toro	5	»	2.000
114	Trivento	9	»	3.600
115	Tufara	4	»	1.600
116	Ururi	10	»	4.000
117	Vastogirardi	6	»	2.400
118	Venafro	20	»	8.000
119	Vinchiaturo	11	»	4.400
	Totali	744		297.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1579.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 luglio 1930, n. 1256.

Approvazione di una convenzione aggiuntiva con la Società Transadriatica per l'esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente norme per la concessione dei servizi di trasporti esercitati con aeromobili;

Visto il R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2843, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 1140, che approva una convenzione con la Società Transadriatica per l'esercizio della linea aerea Roma-Venezia-Vienna;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario modificare alcune clausole della suddetta convenzione, ed istituire la linea aerea Venezia-Brindisi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata il 9 aprile 1930-VIII, tra il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica in nome dello Stato ed i legali rappresentanti della Società Transadriatica di Venezia, per l'esercizio della linea aerea Venezia-Brindisi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 300, *foglio* 27. — MANCINI.

Convenzione aggiuntiva tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica inerente all'esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Brindisi.

Il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, a nome dello Stato, ed i signori tenente generale gr. uff. Luigi Pirzio Biroli e avv. Mario Morandi, rispettivamente presidente e amministratore della Società Transadriatica con sede in Venezia, con capitale sociale di L. 10.000.000 (sottoscritti e versati L. 5.000.000) in rappresentanza della mdesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società Transadriatica è autorizzata a gestire la linea Venezia-Brindisi con frequenza trisettimanale a decorrere dal 21 marzo 1929 a tutto il 20 marzo 1939.

Continuerà ad essere gestita dalla « Transadriatica » la linea Roma-Venezia-Vienna di cui alla convenzione 20 novembre 1927, approvata con R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2843.

Art. 2.

La sovvenzione chilometrica per i viaggi fatti con il monomotore è fissata nella misura di L. 9,30 per ogni chilometro effettivamente volato.

Il Ministero potrà anche autorizzare per il servizio della linea oggetto della presente convenzione l'impiego del trimotore, nel qual caso la sovvenzione chilometrica verrà corrisposta nella misura di L. 13,30 per tutta la durata della convenzione.

Il numero complessivo di chilometri che potrà essere coperto annualmente dalla Società nell'esercizio delle due linee, e cioè sia di quella affidatale con la convenzione citata nel precedente articolo, sia di quella oggetto della presente convenzione, dovrà essere contenuto nello stanziamento complessivo di L. 13.000.000.

La misura e la forma della sovvenzione chilometrica potranno essere rivedute all'inizio di ogni triennio di esercizio, a semplice richiesta di una delle parti contraenti mediante lettera raccomandata entro il mese precedente alla scadenza dei periodi sopra fissati.

Il Ministero ha inoltre la facoltà, d'intesa col Ministero delle finanze, a suo insindacabile giudizio, di devolvere tutto o parte delle eventuali economie realizzate anno per anno sulle somme totali stanziate per l'esercizio delle linee affidate alle società, in aumento dello stanziamento annuo per gli esercizi successivi, tenuto conto delle condizioni speciali delle linee affidate alla Società e delle condizioni generali della rete aerea.

Art. 3.

Agli effetti della presente convenzione si presume che l'intero viaggio singolo sulla rotta Venezia-Brindisi sia di chilometri 775.

Art. 4.

Agli articoli 3, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 della sopra citata convenzione 20 novembre 1927 sono introdotte le seguenti modifiche:

Art. 3. — Il primo comma è così modificato:

« La Società si impegna di ultimare gli impianti necessari ad assicurare la regolarità del servizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che approva la convenzione aggiuntiva ».

Omissis.

Il terzo comma è così modificato:

« Il Ministero dell'aeronautica dichiarerà rescissa la presente convenzione, mediante decreto Ministeriale, ove l'ultimazione degli impianti non venga fatta entro i termini sopra indicati per fatti imputabili alla Società concessionaria. In conseguenza della dichiarata risoluzione per colpa della Società la cauzione sarà incamerata dallo Stato ».

Art. 7. — E' modificato come segue:

« La Società è tenuta al trasporto gratuito per ciascun viaggio di kg. 3 di corrispondenze postali tanto ordinarie che raccomandate, ed anche con valore dichiarato quando queste ultime siano ammesse al trasporto per via aerea dalla Amministrazione postale.

« Essa, inoltre, su richiesta dell'Amministrazione postale italiana e con l'osservanza delle modalità da questa stabilite, trasporterà, anche gratuitamente, da Roma a ciascuno Stato estero toccato dalle linee e viceversa, i pieghi diplomatici italiani diretti alle corrispondenti Regie ambasciate e legazioni e quelli da queste provenienti.

« L'Amministrazione delle poste italiane potrà valersi delle linee affidate alla Società per il trasporto di effetti postali oltre il predetto limite di peso, corrispondendo alla Società un compenso in ragione di centesimi 20 per ogni 100 grammi o frazione di 100 grammi di peso lordo di corrispondenze trasportate e per ogni 100 chilometri o frazione di 100 chilometri di percorso.

« Il carico complessivo degli effetti postali, trasportati dagli aeromobili non dovrà superare i limiti imposti dalla legge 17 gennaio 1929, n. 175.

« La Società si obbliga di modificare in qualsiasi momento su semplice richiesta del Ministero, la tariffa dei compensi di trasporto degli effetti postali come sopra specificata, in relazione a quella che verrà stabilita dalle conferenze internazionali.

« La Società si impegna di ritirare e di consegnare la corrispondenza ed i pacchi negli uffici postali che saranno indicati dall'Amministrazione delle poste, trasportandoli a sue spese con mezzi propri in coincidenza cogli orari di partenza e di arrivo agli scali degli aeromobili.

« Sulle linee interne ed internazionali la Società si impegna di eseguire il trasporto dei pacchi postali a richiesta dell'Amministrazione delle poste, nei limiti massimi di cui alla legge 17 gennaio 1929, n. 175, verso il compenso che sarà concordato e che non potrà eccedere quello stabilito per il trasporto delle merci sui vari percorsi aerei ».

Art. 10. — E' modificato come segue:

« La Società concessionaria dovrà trasmettere al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo):

« *a*) mensilmente, le tabelle statistiche raggruppanti i dati relativi al movimento passeggeri, della posta e delle merci su ciascuna linea, secondo le disposizioni emanate dal Ministero;

« *b*) alla fine di ogni anno, i propri bilanci e le relazioni del Consiglio di amministrazione, a norma del disciplinare ».

Art. 11. — Il comma primo è completato come segue:

« La Società si impegna di iniziare il servizio della linea formante oggetto della presente convenzione con numero 5 apparecchi monomotori e plurimotori da elevarsi a 7 entro il 1° maggio 1928, e a non meno di 8 all'inizio della linea Venezia-Brindisi. Almeno 5 di detti apparecchi dovranno essere di grande navigazione ».

Art. 13. — Al comma 4° si aggiunge:

« La Società ha l'obbligo di comunicare al Ministero le Compagnie di assicurazione presso le quali assicurerà gli aeromobili ».

Art. 14. — Il 1° comma è sostituito dai commi seguenti:

« Il Ministero si riserva di predisporre, entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto approvante la convenzione aggiuntiva, le stazioni radio elettriche (radiotelegrafiche, radiotelefoniche e radiogoniometriche) terrestri più adatte per comunicare con gli aeromobili in volo, utilizzando sia le stazioni esistenti delle varie Amministrazioni, apportandovi, se del caso, gli opportuni miglioramenti, sia nuove stazioni da impiantarsi.

« Gli eventuali ritardi però nel funzionamento delle stazioni sopradette non daranno luogo ad indennizzi o compensi di sorta.

« Di tali stazioni, come di tutte le altre dipendenti o comunque autorizzate dal Ministero dell'aeronautica che possono interessare le linee in oggetto, la Società potrà servirsi a pagamento, secondo le tariffe in vigore, ma limitatamente alla trasmissione delle comunicazioni relative all'esercizio delle linee aeree affidate alla Società e delle modificazioni ed aggiunte ad esse linee che il Ministero ha facoltà di consentire ».

Allo stesso art. 14 viene aggiunto il comma seguente:

« L'impianto e la gestione, da parte della Società concessionaria, di stazioni radioelettriche installate a bordo dei propri aeromobili, sono subordinate a regolare concessione, secondo le norme emanate dal Ministero delle comunicazioni ».

Art. 17. — I commi *a*) e *b*) sono modificati come segue:

« *a*) L'uso degli aeroporti di Roma, Venezia, Ancona e Brindisi, nonchè nel caso di forzati atterraggi l'uso degli aeroporti e dei campi di fortuna esistenti sulla rotta;

« *b*) Il ricovero degli apparecchi destinati alla linea e del materiale di ricambio negli aeroporti di Roma, Venezia, Ancona e Brindisi, ed in quegli altri lungo la rotta ove per assicurare il regolare funzionamento delle linee fosse opportuno provvedere ad attrezzature ed a depositi. Il còmpito della sorveglianza degli apparecchi e delle parti di ricambio spetta alla Società, la quale esonera l'Amministrazione dello Stato dai danni che in qualunque modo potessero derivarle in conseguenza dell'uso degli aeroporti e dei ricoveri statali ».

Art. 18. — Si aggiunge il comma seguente:

« *a*) Le norme concernenti la notifica dei rapporti sugli incidenti di volo e le relative sanzioni ».

Art. 19. — Si aggiungono i commi seguenti:

« Il Ministero, sentita la Società, ha facoltà di esigere, a suo insindacabile giudizio, nei rispetti del personale della Società stessa, sanzioni disciplinari, e fino il licenziamento del personale medesimo.

« Qualora la Società non adempia ad una delle suddette condizioni, il Ministero cesserà di effettuare i pagamenti spettanti alla Società per qualsiasi ragione ».

Art. 20. — E' modificato come segue:

« La Società elegge domicilio legale presso il proprio ufficio di rappresentanza in Roma.

« Qualora la Società non mantenga l'ufficio di rappresentanza, il domicilio legale della Società stessa s'intende eletto presso il Governatorato di Roma.

Art. 21. — Il 2° comma è modificato come segue:

« Il Ministero dà atto alla Società che essa ha già effettuato presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di parziale prestazione di cauzione definitiva, i versamenti sotto specificati:

« *a*) in titoli buoni del tesoro novennale 5 %, nominali L. 50.000, come da polizza n. 1644, in data 20 agosto 1926, dell'Intendenza di finanza di Ancona;

« *b*) in titoli del consolidato 3,50 % e 3,75 %, L. 150,000, come da polizza n. 8836, in data 26 marzo 1928, dell'Intendenza di finanza di Ancona;

« *c*) in titoli del consolidato 5 % nominali L. 47.000, come da polizza n. 8860, in data 29 agosto 1928, dell'Intendenza di finanza di Ancona.

« Il tutto per complessive nominali L. 247.000 corrispondenti a L. 200.000 effettive.

» La cauzione definitiva che la Società deve versare è fissata in complessive L. 430.000.

« La Società, pertanto, entro il termine di un mese dalla data del provvedimento che approva la convenzione aggiuntiva inerente all'esercizio della linea Venezia-Brindisi, eseguirà, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito suppletivo di L. 230.000 in numerario, ovvero in titoli del debito pubblico, o in valori garantiti dallo Stato, al valore di borsa, secondo il listino della Borsa di Roma del giorno precedente al deposito ».

Art. 22. — L'ultimo comma è così modificato:

« Gli arbitri giudicheranno secondo le norme del diritto e la decisione non sarà soggetta nè ad appello nè a ricorso per cassazione, ai quali mezzi di gravame le parti espressamente rinunciano. Spetta agli arbitri, oltre che decidere nel merito, stabilire anche a carico di quale delle parti ed in quale proporzione dovranno andare le spese di giudizio nonchè gli onorari ai medesimi dovuti ».

Allo stesso art. 22 viene aggiunto il comma seguente:

« La domanda di arbitrato dovrà essere proposta nel termine di mesi tre dalla data di comunicazione del provvedimento che dà origine alla controversia ».

Art. 24. — Il comma 3° è modificato come segue:

« Qualora dall'esercizio così continuato risultino degli utili, il Ministero ha facoltà di prelevare dagli utili stessi un compenso a favore della Società. Ogni eventuale avanzo è dovuto allo Stato.

« Qualora il Ministero non intenda sostituirsi nell'esercizio della linea, è in facoltà del Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, di revocare con suo decreto la concessione e di cederla eventualmente ad altra società, ente o ditta. Qualora però il nuovo esercizio risulti più gravoso all'Amministrazione, l'onere maggiore sarà imputato alla Società inadempiente ».

Al penultimo capoverso si aggiunge:

« *b*) qualora si verifichino ripetute inosservanze delle prescrizioni relative alla notifica dei rapporti sugli incidenti di volo, a norma del disciplinare ».

Dopo l'art. 24 si aggiunge l'articolo seguente:

« Art. 24-bis. — *Consegna degli impianti fissi e degli immobili alla scadenza della convenzione e nei casi di decadenza e di risoluzione.*

« Alla scadenza della convenzione e nei casi di decadenza e di risoluzione di cui al precedente art. 24 e di cui al 3° comma dell'art. 3, il Ministero assumerà la proprietà degli impianti fissi degli immobili costruiti dalla Società su beni demaniali e non demaniali, a norma dell'art. 8 della legge 18 ottobre 1923, n. 3176.

« Oltre all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione ministeriale per la costruzione di qualsiasi impianto adibito ad uso della navigazione aerea, di cui al 1° comma dell'art. 10 della legge 20 agosto 1923, n. 2207, la Società è tenuta a comunicare al Ministero, almeno un mese prima dell'inizio dei lavori, i terreni non demaniali sui quali intende costruire impianti fissi ed immobili.

« La disposizione di cui al primo comma del presente articolo sarà trascritta negli uffici ipotecari ove sono situati i terreni non demaniali nei quali la Società intenderà eseguire la costruzione degli impianti fissi e degli immobili ».

Art. 5.

Il Ministero, quando se ne presenti l'opportunità, farà eseguire alla Società voli e servizi temporanei con scali diversamente distribuiti o con itinerari diversi, sempre nei limiti dello stanziamento complessivo di L. 13.000.000.

Il Ministero potrà anche, in base alle economie realizzate, intensificare la frequenza dei servizi gestiti dalla Società.

Art. 6.

Salvo le varianti e le aggiunte che risultano dai precedenti articoli, restano ferme in ogni loro altra parte le disposizioni contenute nella convenzione 20 novembre 1927 per l'impianto e l'esercizio della linea aerea Roma-Venezia-Vienna, approvata con R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2843, disposizioni che s'intendono ripetute nella presente e quindi a questa integralmente applicabili.

Fatto in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti e uno per il registro, a Roma addì 9 aprile 1930-VIII.

Il Ministro per l'aeronautica:
BALBO.

S. A. Transadriatica:
Il presidente: gen. LUIGI PIRZIO BIROLI.
Un consigliere delegato: avv. MARIO MORANDI.

Numero di pubblicazione 1580.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 agosto 1930, n. 1265.

Ricostituzione dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere,

Veduto il R. decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2629, con cui sono stati aggregati al comune di Spoleto quelli di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono riconosciuti i comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera col territorio a ciascuno di essi appartenente prima dell'emanazione del R. decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337.

Art. 2.

Al prefetto di Perugia è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i sei Comuni predetti e quello di Spoleto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 300, *foglio* 36. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1581.**

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. **1253.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Severino Grattoni », in Voghera, ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio.

N. 1253. R. decreto 26 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Severino Grattoni », in Voghera, è autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali disposte dai coniugi Savina per l'istituzione di un premio da conferirsi ad un alunno meritevole del suddetto istituto, iscritto alla terza classe liceale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1582.**

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. **1254.**

Fusione delle Opere pie « Ricovero di mendicità », con sede in Imperia, in un unico ente denominato « Ricovero di mendicità di Imperia ».

N. 1254. R. decreto 23 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le Opere pie « Ricovero di mendicità », con sede in Imperia, sono fuse in ente unico sotto la denominazione di « Ricovero di mendicità di Imperia » e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1930.

Sostituzione di un membro della Deputazione della Borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1930, n. 330, concernente la costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per il corrente anno;

Vista la lettera in data 19 agosto 1930, n. 12191, del Consiglio provinciale dell'economia di Bologna, con la quale nel comunicarsi che il dott. Carlo Baduel, membro supplente di quella Deputazione di Borsa, ha rassegnate le proprie dimissioni da tale carica, perchè quale funzionario del Credito italiano è stato trasferito a Roma, si propone per la copertura del posto rimasto vacante il cav. rag. Emanuele Belvederi;

Decreta:

Il cav. rag. Emanuele Belvederi è nominato membro supplente, per il corrente anno, della Deputazione della Borsa valori di Bologna, per quel Consiglio provinciale dell'economia, in sostituzione del dott. Carlo Baduel dimissionario.

Roma, addì 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(5173)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/176/29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Francesco di Francesco, nato a Trieste il 28 aprile 1898 e residente a Trieste, Guardiella n. 233, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Kralj nata Pregelj di Giovanni, nata il 22 agosto 1897, moglie;
2. Francesco Giovanni di Francesco, nato il 1° settembre 1920, figlio;
3. Mario di Francesco, nato il 7 agosto 1922, figlio;
4. Luigi di Francesco, nato l'11 marzo 1926, figlio;
5. Sergio di Francesco, nato il 17 settembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2448)

N. 11419/210/29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Francesco fu Giovanni, nato a Poverio il 10 ottobre 1865 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 57, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Francesco, nata il 22 agosto 1905, figlia;
2. Mario di Francesco, nato il 16 dicembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2449)

N. 11419/289/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kralj Giovanna ved. di Andrea nata Husul, nata a Rupin Piccolo il 22 febbraio 1872 e residente a Trieste, Trebiciano n. 139, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanni fu Andrea, nato il 6 novembre 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2450)

N. 11419/214/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Krali Giovanni di Anna, nato a Trieste il 5 novembre 1887 e residente a Trieste, Salita Gretta n. 48, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Kralj nata Bencina fu Antonio, nata il 29 marzo 1889, moglie;
2. Ruggero di Giovanni, nato il 12 gennaio 1920, figlio;
3. Miranda di Giovanni, nata il 13 marzo 1922, figlia;
4. Lucia di Giovanni, nata il 27 agosto 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2451)

N. 11419/215/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Giovanni di Michele, nato a Goriano il 23 luglio 1895 e residente a Trieste, via A. Manzoni n. 24, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kralj nata Frankic di Ignazio, nata l'11 ottobre 1896, moglie;
2. Mario di Giovanni, nato il 13 febbraio 1920, figlio;
3. Silvana di Giovanni, nata il 28 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2452)

N. 11419/321/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Frank ved. Venezia di Alessandro Selvani, nata a Saleano il 12 ottobre 1894 e residente a Trieste, via della Tesa, 196, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2771)

N. 11419/322/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Frank Giuseppe di Giuseppina, nato a Fiume il 2 settembre 1904 e residente a Trieste, via Settefontane n. 1, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2772)

N. 11419/324/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Frank Giuseppe fu Giuseppe, nato a Trieste il 3 aprile 1896 e residente a Trieste, Guardiella n. 1806, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mario fu Giuseppe, nato il 18 febbraio 1905, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2773)

N. 11419/325/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Frank Giuseppe di Giuseppe, nato a Trieste il 25 dicembre 1899 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. n. 309, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Frank nata Olivo fu Pietro, nata il 12 ottobre 1900, moglie;
2. Pietro di Giuseppe, nato il 30 giugno 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2774)

N. 11419/341/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Antonio di Antonio, nato a Trieste il 4 luglio 1899 e residente a Trieste, Trebiciano n. 163, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Kralj nata Kralj fu Antonio, nata il 26 dicembre 1898, moglie;
2. Veronica di Antonio, nata il 14 gennaio 1925, figlia;
3. Bruno di Antonio, nato il 26 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2776)

N. 11419/326/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Frank Giuseppe fu Giuseppe, nato a Trieste il 28 gennaio 1884 e residente a Trieste, via Valdirivo, 24, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina di Giuseppe, nata l'8 luglio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2775)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 10 settembre 1930, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 945, che proroga di tre mesi la durata in carica degli attuali membri dell'assemblea del Consorzio autonomo del porto di Genova.

(5174)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data degli esami per il concorso a 10 posti di volontario della carriera d'ordine, ed elenco degli ammessi.

Gli esami del concorso a 10 posti di volontario nella carriera d'ordine di cui al decreto 30 marzo 1930-VIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1930-VIII, n. 87, avranno inizio il giorno 29 settembre corrente alle ore 12 precise a Palazzo Chigi.

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati: Amato Rosario, Bartolomei Aldo, Bellu Adolfo, Betti Manfredo, Bertoni Lionello, Bonelli Federico, Calabresi Enrico, Carnevali Giuseppe, Carulli Aristide, Casi Vittorio, Cibò Antonio, Conti Gustavo, D'Amico Luigi, De Sangro Virginio, Durisotti Erculeo, Ferrari Ferdinando, Fiorillo Ettore, Gentili Alfredo, Geraci Carmelo, Lagozino Michele, Lombardi Felice, Lucisano Gaetano, Marchesini Attilio Alfonso, Marchetti Paolo, Mascitelli Tito, Mengato Alcide, Messina Corrado, Molinari Vincenzo, Moriconi Fernando, Nicolafrancesco Bernardo, Pandolfo Roberto, Penna Francesco, Pesce Francesco, Ratto Colombo, Ricci Giovanni, Ridolfi Ferdinando, Scardina Calogero, Sozzi Sigifredo, Spatafora Salvatore, Stefanini Giuseppe, Vitali Cesare, Zingo Michele.

(5179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 188.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 settembre 1930 - Anno VIII

Francia	74.97	Oro	368.31
Svizzera	370.55	Belgrado	33.95
Londra	92.839	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.689	Albania (Franco oro)	366.90
Spagna	210 —	Norvegia	5.115
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.70	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.69	Danimarca	5.115
Romania	11.42	Rendita 3.50 %	67.40
Peso Argentino Oro	16.085	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Carta	7.075	Rendita 3 % lordo	41.625
New York	19.088	Consolidato 5 %	80.95
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50%	76.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1894 — Data: 22 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Conti Adriano fu Ercole — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1655, consolidato 5 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data: 17 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Roncelli Giuseppe Rosa e Irene fu Achille — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 157,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 948 — Data: 14 gennaio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Boero Gemma fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 98, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 agosto 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5080)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. **3ª Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	296634	Malvasia Tortorelli Cesare fu Ercole, domic. in Bologna - vincolata . . . . L.	17,50
»	96635	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	157,50
»	296636	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	3,50
Cons 5 %	323605	Seminario di Pozzuoli (Napoli) . . . . »	220 —
3.50 %	689744	Pistolesi Alfredo fu Emilio, domic. in Roma - vincolata . . »	70 —
»	311760	Prato Martina fu Basilio, nubile, domic. in Sormano (Como) - vincolata . . . . »	35 —
»	11509	Chiesa Parrocchiale di S. Martino in Morghengo di Caltignaga (Novara) . . . . »	28 —
»	86292	Prebenda Parrocchiale di Morghengo (Novara). . . . . . »	182 —
»	90077	Prebenda Parrocchiale sotto il titolo di S. Martino in Morghengo (Novara) . . . . »	1.795,50
»	142056	Beneficio Parrocchiale di Morghengo frazione di Caltignaga (Novara) . . . . »	157,50
»	294429	Prebenda Parrocchiale di Morghengo comune di Caltignaga (Novara) . . . . »	3,50
»	302485	Beneficio Parrocchiale di S. Martino a Morghengo, frazione di Caltignaga (Novara) . . . . »	45,50
»	329337	Garibaldi Rosa-Angela-Maria di Nicola in Martini - vincolata . »	105 —
Cons 5 %	407019	Beneficio Parrocchiale in Bossico (Bergamo) . . . . . »	620 —
3.50 %	331172	Rodolfi Francesca Giuditta di Pietro moglie di Panigazzi Alfonso Bartolomeo di Francesco, domic. a Bagnaria di Bobbio (Pavia) - vincolata . . . . »	175 —
»	467363	Rodolfi Franceschina fu Pietro, ved. di Panigazzi Alfonso, domic. in Milano . . . . »	308 —
Cons. 5 %	2361 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Rodolfi Francesca, ecc. . . . . » per la proprietà: Panigazzi Maria fu Alfonso, nubile, domic. in Milano.	30 —
»	6853 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	45 —
»	194338	De Angelis Antonio fu Luigi, domic. in Tolve (Potenza). . . »	500 —
»	213508	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
»	219074	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
»	277711	Intestata come la precedente . . . . »	500 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE delle rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	451598	Colombi Antonio fu Bernardo, domic. a Gandino (Bergamo) - vincolata . . . . L.	50 —
3.50 %	197016	Beneficio Parrocchiale di Covolo in Pederobba (Treviso) . . »	262,50
»	233588	Beneficio Parrocchiale di Covolo (Treviso) . . . . »	56 —
»	558544	Beneficio Parrocchiale di Covolo sezione del comune di Pederobba (Treviso) . . . . »	56 —
»	637685	Intestata come la precedente . . . . »	3,50
»	704266	Prebenda Parrocchiale di Covolo, ecc., come la precedente . . »	133 —
»	716166	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Assunta di Covolo (Treviso) »	3,50
»	762536	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Covolo (Treviso) . . »	7 —
»	15358	Beneficio Parrocchiale di Maria Vergine Assunta in Armeno (Novara) . . . . »	7 —
»	456425	Succo Bernardino fu Agostino, minore sotto la p. p. della madre Giovanelli Palmira, ved. di Succo Agostino e moglie in seconde nozze di Garella Domenico sotto la curatela di Berta Pietro fu Giacomo, domic. a Foglizzo (Torino). . . . . »	147 —
»	161261	Buccella Adamo di Filippo, domic. ad Ortona dei Marsi (Aquila) vincolata . . . . »	7 —
»	164682	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	3,50
Cons. 5 %	17702	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	155 —
»	27671	Scardino Vito di Cesario, domic. a S. Cesario di Lecce (Lecce) . »	20 —
Polizza combattenti Cons. 5 %	119316	Coprotti Giulia di Emilio in Curti Luigi, domic. a Torino - vincolata . . . . »	5.000 —
3.50 %	20272	Opera della Chiesa della SS. Annunziata di Bergiola Maggiore in Massa (Massa Carrara) . . . . »	70 —
Cons. 5 %	325205 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale Infantile Nunez del Castillo Andres in S. Remo (Porto Maurizio) . . . . » per l'usufrutto: Martemucci Ulisse fu Emidio, domic. a S. Remo.	250 —
»	325206 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale Civile di S. Remo (Porto Maurizio) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	335 —
»	325207 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ricovero di mendicità di S. Remo (Porto Maurizio) amministrato dalla locale Congregazione di carità . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	335 —
»	325208 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Orfanotrofio Zefiro Massa di S. Remo (Porto Maurizio) amministrato dalla locale Congregazione di carità » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	330 —
3.50 %	539771 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vaccari Elisa-Maria ed Eugenio fu Tarquinio, minori sotto la p. p. della madre Curti Maria fu Eugenio, ved. di Vaccari Tarquinio, ora moglie in seconde nozze di Moreno Alberto, domic. in Torino e figli nascituri . . . » per l'usufrutto: Curti Maria fu Eugenio, ved. di Vaccari Tarquinio, ora moglie ecc. come sopra.	73,50
3.50 % (1902) Assegno provvisorio	4587 Solo assegno per la proprietà	per la proprietà: Istituto per i ciechi in Torino . . . . . » per l'usufrutto: Rinaudo Augusta fu Antonio, nubile.	1,17

Roma, 30 aprile 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2253)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.